

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 21 novembre 2003, n. 282

Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/2002 che, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24/2/1992 n.225, proroga fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia, dichiarato con D.P.C.M. 8/11/1994 e, successivamente, più volte prorogato;

VISTA l'O.P.C.M. del 12 marzo 2003, n.3271, con la quale sono stati definiti i compiti del Commissario Delegato per l'emergenza in Puglia;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza, con il quale sono confermati, sino al 31 dicembre 2003, i poteri conferiti al Presidente della Regione Puglia – Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.3077 del 4 agosto 2000, in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione;

VISTO l'art 39 del D.Lgs. n.152 dell'11.05.1999 come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. n.258 del 18 agosto 2000 che, in tema di "acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne", demanda alle singole Regioni la disciplina della relativa normazione per quanto concerne le immissioni di acque meteoriche statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico di queste ultime nelle acque sotterranee;

VISTO il decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002, che ha approvato il "Piano Direttore" nell'ambito del quale sono stati definiti -tra l'altro- i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art.39 del D. Lgs. n.152/1999 e s.m.e i.;

CONSIDERATO che detta disciplina, tuttavia, non regola il regime delle autorizzazioni e che, con riferimento al punto 6 dell'Appendice A1, il quale detta i criteri per la disciplina e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, individua -per mero errore materiale- esclusivamente le sostanze contenute nella Tab.3 del D. Lgs. n.152/1999 e non già quelle di cui alle Tabelle 3A e 5 dello stesso decreto legislativo;

VISTA la proposta presentata dalla Regione Puglia, Assessorato ai LL.PP., Ufficio Tutela Acque dall'Inquinamento con prot. n.3936/R.N./T.A.I., dell'11-11-2003;

RILEVATA la necessità, al fine di meglio corrispondere alle precipue finalità dell'azione commissariale di cui alla già citata O.P.C.M. n.3271/2003, di dover disciplinare -nelle more della prescritta regolamentazione regionale- il regime autorizzatorio degli scarichi e delle immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art.39, del D. Lgs. n.152/1999, come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.258/2000, mediante la normativa, così come proposta dall'Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento della Regione Puglia, acclusa al presente decreto quale parte integrante;

CON I POTERI conferiti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri più volte citata, n.3271 del 12 marzo 2003;

DECRETA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate, nelle more della prescritta regolamentazione regionale, la disciplina delle autorizzazioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art.39, del D.Lgs. n.152/1999, come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. n.258/2000, che viene acclusa al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che il "Piano Direttore"

approvato con decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002, con riferimento al punto 6 dell'Appendice A1, il quale detta i criteri per la disciplina e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, individua -per mero errore materiale- esclusivamente le sostanze contenute nella Tab.3 del D. Lgs. n.152/1999 e non già quelle di cui alle Tabelle 3A e 5 dello stesso decreto legislativo;

3) DI DISPORRE la notifica del presente decreto

all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), alle Province e all'Assessorato Regionale ai LL.PP. - Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento;

4) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Commissario Delegato
Raffaele FITTO

Disciplina delle autorizzazioni delle acque meteoriche
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99
come novellato dal D. Lgs 258/2000

Art.1

Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art.39 del D. Lgs. n.152/1999, sono disciplinate nell'ambito del "Piano Direttore" approvato con decreto CD/A n.191 del 13 giugno 2002.

La presente normativa disciplina le autorizzazioni degli scarichi e delle immissioni previste dall'Art.39 comma 1, lettera a), lettera b), del D.Lgs. n.152/99 come novellato dal D. Lgs. n.258/2000.

Art.2

E' attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine.

E' attribuita all'Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate pluviali e miste.

Art.3

Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di cui all'art.39, comma 1, lettera a), è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

Art. 4

Il titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art.39, comma 1, lettera b), riveniente da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate se dilava:

- a) da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione all'Autorità competente documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche; l'Autorità competente, nel termine di 90 giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.
- b) da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dell'immissione.

Art.5

Il titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e

deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 del D. Lgs. n.152/1999 e s.m. e i., dopo trattamento depurativo in loco, è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

Art.6

L'autorizzazione allo scarico di cui ai precedenti artt. 3 e 5 sono rilasciate da parte dell'Autorità competente nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs.152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000. L'autorizzazione all'immissione di cui al precedente art.4, lettera b), è valida per 4 anni dal momento del rilascio . Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Essa decade automaticamente alla scadenza ovvero per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.

Art.7

Per gli scarichi e le immissioni sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, l'ufficio regionale "Tutela delle Acque" -del Settore Risorse Naturali- provvede, sentite le Province, a definire la documentazione che dovrà essere prodotta ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione.

Art.8

Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenute nel "Piano Direttore" approvato con decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002, nonché di quelle dettate dal presente provvedimento si applicano le procedure e le sanzioni previste dal D. Lgs. n.152/1999.

Art.9

Le Province esercitano la funzione di controllo sugli scarichi e sulle immissioni delle acque meteoriche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1999, istitutiva della stessa Agenzia.

Art.10

La presente normativa entra in vigore dalla data di emanazione del relativo provvedimento di approvazione del Commissario Delegato.